



## LIBERALITÀ ALLE UNIVERSITÀ

Le erogazioni liberali consistono in donazioni di denaro, beni mobili o immobili effettuate con puro spirito di liberalità senza, quindi, che il donatore chieda qualcosa a fronte della propria donazione.

La volontà del donante è espressa mediante lettera d'intenti alla quale segue l'accettazione da parte dell'Università.

Le erogazioni liberali, consentono a chi le effettua, di ottenere benefici fiscali quali deduzione o detrazione fiscale su quanto donato.

### Benefici fiscali per i donatori

#### **Persone fisiche**

Nel caso delle persone fisiche è prevista sia la deducibilità che la detraibilità del reddito.

- In caso di erogazioni liberali legate alla ricerca la deducibilità dal reddito complessivo del donante è integrale, senza alcun limite di reddito o di importo della donazione
- Per le erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa alla persona fisica è data la facoltà di detrarre la spesa nel limite fissato dalla legge.

Tali benefici fiscali dovranno essere fatti valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO) comprovando l'avvenuto trasferimento di denaro. La documentazione va conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla.

<b>BENEFICI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE</b>		
Erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR, enti parco regionali e nazionali	art. 10, lett. l-quater), TUIR	<b>Deduzione</b> dal reddito complessivo senza limiti
Erogazioni liberali a favore di università finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa	art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR	<b>Detrazione</b> pari al 19% dell'imposta lorda



### ***Persone giuridiche / Imprese***

Le erogazioni liberali effettuate dalle imprese (siano queste esercitate in forma individuale o collettiva), a differenza di quelle effettuate dalle persone fisiche costituiscono sempre un onere deducibile.

- Ai sensi dell'art. 100, comma 2, lettera c, TUIR sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore delle università.
- Ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera o-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi è riconosciuta la deducibilità integrale, entro il 2% del reddito di impresa dichiarato fino ad un massimo di € 70.000,00=, nel caso in cui l'ente sia un istituto scolastico senza scopo di lucro e la donazione sia finalizzata all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

<b>BENEFICI FISCALI PER LE PERSONE GIURIDICHE</b>		
Erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie, enti di ricerca pubblici	art. 100, comma 2, lettera c, TUIR	Deduzione integrale del reddito d'impresa dichiarato
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.	art. 100, comma 2, lettera obis, TUIR	Deduzione totale dal reddito d'impresa, nei limiti di € 70.000 o del 2% del reddito d'impresa dichiarato